

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 235

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 227 del 2001, n. 99 del 2004, n. 102 del 2005, e successive modificazioni, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38, nonché dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 marzo 2008)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/ – XV D129/08

Roma, - 6 MAR. 2008

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/2005, e successive modificazioni, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2008.

Il provvedimento viene inviato privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

**Schema di decreto legislativo recante
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/2005, e
successive modificazioni, in materia modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore
agricolo, agroalimentare e della pesca,
a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228.**

Relazione illustrativa

La legge 12 luglio 2006, n. 228¹ pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2006, ha previsto, all'articolo 1, comma 12, che *“Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.”*.

La legge 228 ha così dato la possibilità di apportare correzioni ed integrazioni ai numerosi decreti legislativi di orientamento varati in attuazione delle deleghe delle leggi n. 57/2001 e 38/2003: si tratta dei seguenti:

Legge n. 57 del 2001: articoli 7 e 8

Decreto legislativo n. 226/01 (pesca)
Decreto legislativo n. 227/01 (foreste)
Decreto legislativo n. 228/01 (agricoltura)

Legge n. 38/03

Decreto legislativo n. 99/04 (agricoltura)
Decreto legislativo n. 102/04 (agricoltura)
Decreto legislativo 153/04 (pesca)
Decreto legislativo 154/04 (pesca)
Decreto legislativo 100/05 (pesca)
Decreto legislativo 101/05 (agricoltura)
Decreto legislativo 102/05 (agricoltura)

Tenuto conto dei ristretti tempi per l'esercizio della delega, il Governo ritiene necessario introdurre norme correttive ed integrative che si rendono urgenti in conseguenza di obblighi a livello comunitario e di contingenti situazioni di difficoltà del settore agricolo ed agroalimentare.

Le norme proposte nel presente schema di decreto legislativo, quindi, riguardano solamente i seguenti decreti legislativi:

¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione
22/02/2008 ore 18

- decreto legislativo 227/01 (foreste), con riferimento alla necessità di attuare i programmi di sviluppo rurale 2007-2013;
- decreto legislativo 99/2004 – soggetti attività e semplificazione, con riferimento:
 - al rafforzamento del sistema delle imprese nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso l'adeguamento delle misure per l'insediamento dei giovani imprenditori agricoli alle possibilità offerte dal reg. CE n. 1698/2005 e dai connessi orientamenti comunitari 319/01, nonché l'adeguamento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura delle misure in favore dell'internazionalizzazione delle imprese recate dalla legge finanziaria 2007 (commi 1088-1090), sulla base degli esiti del negoziato con la Commissione europea;
 - agli adempimenti di semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo, id aderenza alla organizzazione comune di mercato del vino ed alla legge n. 164/1992 in materia di denominazioni d'origine;
- decreto legislativo 102/2005 – regolazione dei mercati, con riferimento all'adeguamento delle organizzazioni dei produttori al nuovo assetto normativo recato dalla legge finanziaria 2007 (comma 1094) ed all'avvio della nuova organizzazione comune di mercato nel settore dell'ortofrutta (reg. CE n. 1182/2007 e reg. CE n. 1580/2007, nonché delle osservazioni avanzate dall'Indagine conoscitiva sulla distribuzione agroalimentare svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), IC28 del 7 giugno 2007 sulla scarsa operatività dei contratti quadro e sulla necessità di rafforzare le organizzazioni di produttori.

Il Capo I reca modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 227 del 2001 in materia forestale

L'articolo 1 si rende necessario ed urgente in connessione con l'attivazione delle misure forestali presenti nei programmi di sviluppo rurale di cui al reg. CE n. 1698/2005. La Commissione europea, nelle numerose riunioni negoziali per l'approvazione dei predetti programmi, ha comunicato la necessità che siano definite delle *baselines* nazionali per la gestione selvicolturale, al fine di poter "misurare" gli impegni dei singoli agricoltori eccedenti la "normale" gestione forestale.

La norma proposta prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i "Criteri e buone pratiche di gestione forestale", proprio per consentire alla Commissione europea di poter operare tale valutazione.

La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare le pratiche di "buona forestazione".

Il Capo II reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 99 del 2004 in materia di soggetti, attività e semplificazione amministrativa

L'articolo 2, integrativo dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 99/2004 in materia di semplificazione amministrativa, reca misure di semplificazione e adeguamento alla normativa comunitaria nelle procedure, in massima parte di derivazione comunitaria, in capo ai soggetti della filiera vitivinicola.

Ai fini della predetta semplificazione, un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Sottosegretario di Stato on. Tampieri, ha esaminato la numerosa normativa nel tempo stratificatasi elaborando la proposta normativa, in linea con i principi di delega di cui all'art. 8, comma 1, lettere *i*) e *dd*) della legge n. 57/2001.

Le norme semplificate riguardano gli adempimenti previsti dalle due leggi fondamentali del settore vitivinicolo, la legge n. 164 del 1992, sulle produzioni a denominazione d'origine ed indicazione geografica tipica, e la legge n. 82 del 2006 in materia di produzione vitivinicola.

La norma non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli adempimenti ivi presenti sono già previsti a legislazione vigente e sono di diretta derivazione comunitaria.

L'articolo 3, al comma 1, integrativo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, reca misure per il rafforzamento dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

La gestione degli interventi in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura previsti dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è stata affidata ad ISMEA ai sensi dell'articolo 4, commi 42-44 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attuato con i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre 2007.

Per il rafforzamento delle politiche insediative, in connessione con l'avvio dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, si rende necessario adeguare gli interventi suddetti ai Reg. (CE) 70/2001 e 1857/2006. In particolare, si prevede di armonizzare le aree ammissibili agli interventi suddetti con quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, rendendoli concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché eliminando il vincolo del subentro familiare per il giovane imprenditore agricolo.

La norma non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il limite per l'attivazione degli interventi per l'imprenditoria giovanile è stato fissato dal trasferimento di risorse già effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze all'ISMEA con i decreti citati.

Al comma 2, integrativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 99/04 in materia di promozione del made in Italy agroalimentare, disciplina l'attivazione del credito d'imposta per l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentare, recato dall'articolo 1, commi da 1088 a 1092 della legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007), sinora bloccata dalla non conformità della norma con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato.

L'inserimento della norma nei decreti di orientamento è pienamente coerente con il principio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *v*) della legge n. 57/2001: "*v*) favorire

l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

La modifica alla norma della finanziaria 2007 si rende urgente in quanto, dopo un complesso negoziato, la Commissione europea, con decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, ha approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti in questione nei termini di seguito illustrati: da un lato consente ad alcune categorie di imprese di beneficiare del credito d'imposta sino al 50% delle spese ammissibili, dall'altro esclude dal beneficio le grandi imprese agroindustriali – fatta eccezione, chiaramente, per il regime *de minimis* – e riduce fortemente le spese realmente ammissibili, escludendo la pubblicità sui prodotti specifici delle singole imprese.

La formulazione della disposizione proposta è inoltre volta a sostituire il meccanismo della detassazione del reddito con quello del credito di imposta, considerato più funzionale dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota prot. 1671 del 21 febbraio 2008).

L'agevolazione è fruibile nei limiti dello stanziamento dei fondi previsto dal comma 1090, che peraltro è stato modificato su indicazione sempre del Ministero dell'economia e delle finanze, per sopprimere da un lato, il riferimento erroneo all'attività di lavoro autonomo incoerente con l'ambito soggettivo dell'agevolazione e, dall'altro, il terzo periodo, recante la modalità alternativa di fruizione del beneficio, per ragioni di coordinamento con le modifiche apportate.

AMBITO SOGGETTIVO	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE	AMBITO OGGETTIVO
Imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea	credito di imposta 50.%	investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti
Piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento CE n. 70/2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I	credito di imposta 50%	
Imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea	nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (" <i>de minimis</i> ")	

La norma non comporta ulteriori oneri per lo Stato in quanto, come già detto, il credito d'imposta è già circoscritto dal comma 1090 della legge 296/06 come limite di spesa.

Il Capo III reca norme integrative del decreto legislativo 102/2005 – regolazione dei mercati;

L'articolo 4 integra la normativa in materia di organizzazioni di produttori (articolo 3 e 4 del decreto 102) e di contratti quadro, previsti dall'articolo 10 del decreto 102.

Per le organizzazioni di produttori, anche nell'ottica della semplificazione amministrativa e dell'eliminazione di passaggi amministrativi superflui, le modifiche riguardano i seguenti aspetti :

1) prevedere il riconoscimento diretto delle cooperative agricole e degli altri soggetti giuridici previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 99/2004² qualora rispettino i requisiti fissati dal medesimo articolo 3: ciò in quanto per tali soggetti sussiste l'obbligo di legge che i componenti delle società siano esclusivamente imprenditori agricoli e che conferiscano la maggior parte della produzione alle società stesse;

2) mantenere l'obbligo per gli aderenti alle OP di far commercializzare almeno il 75% della loro produzione, al netto della produzione venduta direttamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ivi compresa la produzione venduta direttamente con marchio aziendale. Ciò per mitigare l'obbligo del 75% e per venire incontro ai settori (olio e vino) in cui la vendita diretta è rilevante e impedisce il raggiungimento del parametro del 75% ;

Per i contratti quadro le norme mirano a:

1) consentire la sottoscrizione dei contratti quadro anche a singole imprese industriali, della distribuzione o della commercializzazione di rilevanza nazionale, nonché anche a livello regionale;

2) svincolare i contratti quadro dalle intese di filiera, le quali assumono mera funzione eventualmente ausiliaria per giungere alla stipula di contratti quadro.

Si tratta di norme di natura ordinamentale e che sono compatibili con la normativa comunitaria.

L'articolo 5, infine prevede la clausola di non onerosità del provvedimento.

² Società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; società cooperative agricole e loro consorzi; società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, A00688 - A00 GABINETTO
REGISTRO UFFICIALE
0001839 - 05/03/2008

Al Dr. Vito BIANCO
Direttore Generale Confagricoltura
ROMA

Al Dr. Franco PASQUALI
Direttore Generale Coldiretti
ROMA

Al Dr. Giuseppe POLITI
Direttore Generale CIA
ROMA

Al Dr. Giovanbattista Aiuto
Presidente Copagri
ROMA

Al Dr.ssa Fabiola DI LORETO
Direttore Generale
FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE
Via Torino, 146
Fax. 06.4881807

Al Dr. Giuseppe PISCOPO
Direttore Generale - ANCA LEGA-COOP
Via Guattani, 9
Fax. 06.44265301

Al Dr. Fabio PADUANO
Direttore Generale - UNCI-ASCAT
Via S. Sotero, 32
Fax. 06.39375080

Al Dr.ssa Raffaella De Rosa
Direttore Generale - AGCI
Via Angelo Bargoni, 78
Fax. 58327350

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/2005, e successive modificazioni, in materia modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228.

Al fine di esaminare lo schema di decreto legislativo in oggetto, che si allega, è convocata una riunione il giorno 11 marzo p.v., alle ore 16,00, presso la Sala Verde, I piano, di questo Ministero.

IL CAPO DI GABINETTO

(Dr. Ezio Castiglione)

**Schema di decreto legislativo recante
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/2005,
e successive modificazioni, in materia modernizzazione e regolazione dei mercati nel
settore agricolo, agroalimentare e della pesca,
a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----
-----;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, reso il -----;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per
le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della giustizia, per
gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 227 del 2001 in materia forestale

Art. 1

(Disciplina delle attività selvicolturali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono approvati i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1698/2005.”.

Capo II

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 99 del 2004 in materia di soggetti, attività e semplificazione amministrativa

Art. 2

(Semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente:

“Art.14-*bis*. *(Semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo)*.

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma, 1, dopo le parole: «di ciascun vino DOCG, DOC e IGT», sono aggiunte le seguenti: “*e per l'istituzione, tenuta e aggiornamento del fascicolo aziendale delle imprese imbottigliatrici*”;

b) all'articolo 11, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Per ciascuna impresa imbottigliatrice è attivato, in via informatica nell'ambito del SIAN, un fascicolo aziendale. Per i produttori vitivinicoli che siano anche imbottigliatori, i dati relativi all'attività di imbottigliamento sono inseriti nel fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del DPR n. 503/99. Per gli imbottigliatori che non svolgano attività di impresa agricola, è istituito il fascicolo aziendale dell'impresa di imbottigliamento, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma precedente.

1-ter. Mediante i servizi del SIAN sono resi disponibili per via telematica i dati, contenuti nei fascicoli aziendali di cui al comma 1-bis, alle Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, organismi di controllo, e Consorzi di tutela competenti per territorio, per le rispettive competenze ed adempimenti.

1-quater. L'albo degli imbottiglieri è distinto in due Sezioni:

- a) la Sezione degli imbottiglieri che effettuano l'imbottigliamento in proprio, anche mediante utilizzazione di attrezzature fisse o mobili locate da terzi ma operanti all'interno dell'azienda di imbottigliamento;
- b) la Sezione degli imbottiglieri che fanno eseguire a terzi le operazioni di imbottigliamento.

1-quinquies. Le imprese imbottigiatrici devono iscriversi all'Albo tenuto presso l'ufficio competente per il territorio in cui è situato lo stabilimento di imbottigliamento, anche nel caso di imbottiglieri che fanno effettuare a terzi le operazioni di imbottigliamento. In sede di iscrizione all'Albo e di aggiornamento dei dati, le imprese imbottigiatrici dichiarano l'ubicazione dello stabilimento, le tipologie di vini a DOCG, DOC e IGT imbottigliati, e gli altri elementi determinati con il decreto ministeriale di cui al comma 1. I dati relativi all'Albo devono essere resi disponibili ai servizi del SIAN. »

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati del fascicolo aziendale; le denunce sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alla Provincia, al Comune, alle Camere di Commercio, competenti per territorio, agli Organismi di controllo ed ai Consorzi di tutela per le rispettive denominazioni di competenza.»;

d) all'articolo 16, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le Camere di commercio provvedono a comunicare alle Regioni interessate e trasmettono al SIAN i dati relativi alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.”.

e) Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. I riferimenti presenti nella legge n. 164 del 1992 all'Albo dei vigneti ed all'Elenco delle vigne sono riferiti al Fascicolo aziendale di cui al presente decreto.

2. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: “recipienti fissi o mobili» sono aggiunte le seguenti: «la cui capienza complessiva risulti superiore ad ettolitri 100”;

b) dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

“15-bis. (Registri vitivinicoli)

1. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dei registri vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria e di trasmissione dei relativi dati, anche in via telematica, sono regolate con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 46-*bis* della presente legge.
2. Le annotazioni nei registri, di cui al comma 1, sostituiscono tutte le annotazioni e comunicazioni anche ai fini della tracciabilità igienico-sanitaria.
3. I registri possono essere tenuti anche presso terzi, ivi inclusi i CAA ed i Consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 19. In tale ipotesi le generalità del terzo sono inserite nel fascicolo aziendale del produttore titolare del registro, mediante i servizi del SIAN. Le modalità di conservazione dei documenti originali e di trasmissione dei dati al terzo incaricato della tenuta dei registri sono disciplinate con il decreto di cui al comma 1.”;

c) dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

“31-*bis*. (*Documenti di accompagnamento*).

1. Le modalità di tenuta, compilazione, utilizzazione ed archiviazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria sono regolate con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 46-*bis* della presente legge.”;

d) dopo l'articolo 46, è aggiunto il seguente:

“46-*bis*. (*Esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola*)

1. L'esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola è disciplinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, comma 3 e successive modificazioni.”.

e) l'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006 n. 82 è soppresso.

Art. 3

(*Sviluppo dell'imprenditoria e promozione del sistema agroalimentare italiano*)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-*bis*. Fermo restando il trasferimento all'ISMEA delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 disposto dall'articolo 4, commi 42-44 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed attuato con i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre 2007, le agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

5-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono soppresse le parole: "al familiare".

2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente:

“Art. 17-bis. (*Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: “1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento CE n. 70/2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti”.
- b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: “1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*“de minimis”*), pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379”.
- c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. le parole “o di lavoro autonomo” sono soppresse;
 2. il terzo periodo è soppresso.

Capo III

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 102 del 2005 in materia di regolazione dei mercati

Art. 4

(Modificazioni al decreto legislativo n. 102 del 2005)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

- f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d), ivi comprese singole imprese di produzione, distribuzione o commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari, di rilevanza nazionale, relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare. Sono considerati di rilevanza nazionale le imprese che hanno un fatturato annuo superiore ai 200 milioni di euro o che producono, distribuiscono o commercializzano prodotti per un valore almeno pari al 15 per cento del valore nazionale dei medesimi prodotti;”.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera a) punto 3, dopo le parole: “della propria produzione”, sono aggiunte le seguenti: “*al netto di tutta la produzione venduta direttamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.*”
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “*3-bis. Le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le altre società di cui al comma 1, che rispettano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciute organizzazioni di produttori qualora comunichino alle Regioni il possesso dei predetti requisiti.*”.
 3. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “*1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, le regioni provvedono alla comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevista dal comma 2.*”.
 4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: “*L'intesa può definire*”, sono sostituite dalle seguenti: “*L'intesa può agevolare la sottoscrizione di contratti quadro e può definire*”;
 5. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “*possono sottoscrivere contratti quadro*”, sono sostituite dalle seguenti: “*ivi comprese singole imprese di produzione, distribuzione o commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari, di rilevanza nazionale, possono sottoscrivere contratti quadro, anche di livello regionale,*”;
 - b) il comma 2 è soppresso.
 6. Ai fini del riconoscimento, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2008, sono stabiliti, in coerenza con la normativa comunitaria e con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato IC28 del 7 giugno 2007, i requisiti minimi che le organizzazioni di produttori devono avere in termini di produttori aderenti e di volume minimo di produzione commercializzata direttamente, conferita dagli associati. Con l'entrata in vigore del predetto decreto sono soppressi i commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2005.

Art. 5

(disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.